

Bruxelles, 13 luglio 2016
(OR. en)

10814/16

**Fascicolo interistituzionale:
2015/0308 (COD)**

**CODEC 1000
FRONT 278
PECHE 258
COMIX 495
PE 82**

NOTA INFORMATIVA

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca - Risultati della prima lettura del Parlamento europeo (Strasburgo, 4-7 luglio 2016)

I. INTRODUZIONE

Conformemente alle disposizioni dell'articolo 294 del TFUE e alla dichiarazione comune sulle modalità pratiche della procedura di codecisione¹, hanno avuto luogo vari contatti informali tra il Consiglio, il Parlamento europeo e la Commissione al fine di raggiungere un accordo in prima lettura sul fascicolo in questione, evitando in tal modo di dover ricorrere ad una seconda lettura e alla procedura di conciliazione.

¹ GU C 145 del 30.6.2007, pag. 5.

In questo contesto i quattro gruppi politici PPE, S&D, ECR e ALDE hanno presentato un emendamento di compromesso (emendamento 1) a nome della commissione per la pesca. Tale emendamento era stato concordato durante i contatti informali di cui sopra.

II. VOTAZIONE

Nella votazione che ha avuto luogo il 6 luglio 2016, la plenaria ha adottato l'emendamento di compromesso (emendamento 1) alla proposta di regolamento.

La proposta della Commissione così modificata e la risoluzione legislativa costituiscono la posizione del Parlamento europeo in prima lettura, che rispecchia quanto precedentemente convenuto fra le tre istituzioni.

Il Consiglio dovrebbe pertanto essere in grado di approvare la posizione del Parlamento europeo, previo esame del testo da parte dei giuristi-linguisti. L'atto legislativo sarebbe quindi adottato nella formulazione corrispondente alla posizione del Parlamento in prima lettura².

² Il testo dell'emendamento adottato e la risoluzione legislativa del Parlamento europeo figurano nell'allegato. L'emendamento è presentato sotto forma di testo consolidato in cui le modifiche alla proposta della Commissione sono evidenziate *in neretto e corsivo*. Le soppressioni sono indicate dal simbolo "■".

Agenzia comunitaria di controllo della pesca *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 6 luglio 2016 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca (COM(2015)0669 – C8-0406/2015 – 2015/0308(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0669),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C8-0406/2015),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 25 maggio 2016³,
 - visti l'articolo 59 e l'articolo 50, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A8-0068/2016),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

³ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 6 luglio 2016 in vista dell'adozione del regolamento (UE) 2016/... del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 768/2005 del Consiglio che istituisce un'Agenzia comunitaria di controllo della pesca *

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria⁵,

* IL TESTO NON È ANCORA STATO OGGETTO DI REVISIONE GIURIDICO-LINGUISTICA.

⁴ Parere del 25 maggio 2016 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁵ Posizione del Parlamento europeo del 6 luglio 2016.

considerando quanto segue:

- (1) Le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera sono responsabili di una vasta gamma di attività, che comprendono, tra l'altro, la sicurezza della navigazione e la sicurezza marittima, l'attività di ricerca e soccorso, il controllo delle frontiere, i controlli in materia di pesca, i controlli doganali, l'applicazione generale della legge e la protezione dell'ambiente.
- (2) L'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera istituita dal regolamento XX/XX⁶, l'Agenzia europea di controllo della pesca e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima istituita dal regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷ forniscono sostegno alle autorità nazionali nell'esercizio della maggior parte di queste funzioni.
- (3) Esse dovrebbero pertanto rafforzare la reciproca cooperazione e la cooperazione con le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera al fine di accrescere la consapevolezza della situazione marittima e sostenere un'azione coerente ed efficiente sotto il profilo dei costi.
- (4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 768/2005,

⁶ Regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio del XX, ecc.

⁷ Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza marittima (GU L 208 del 5.8.2002, pag. 1).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche

Il regolamento (CE) n. 768/2005 è così modificato:

1) all'articolo 3 è inserita la lettera seguente:

- "j) cooperare con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e con l'Agenzia europea per la sicurezza, *ciascuna nel quadro del proprio mandato*, marittima per offrire sostegno alle autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera, *di cui all'articolo 7 bis*, fornendo servizi, informazioni, apparecchiature e formazione e coordinando le operazioni multifunzionali."

2) È inserito il seguente articolo 7 bis:

"Articolo 7 bis

Cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera

1. L'Agenzia, in cooperazione con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima, sostiene le autorità nazionali che svolgono funzioni di guardia costiera a livello nazionale e dell'Unione e, se del caso, a livello internazionale attraverso:

- a) ***procedendo alla*** condivisione, ***alla fusione e all'analisi*** delle informazioni ■ disponibili nei sistemi di segnalazione delle navi e in altri sistemi di informazione ospitati dalle agenzie o a queste accessibili, in conformità delle rispettive basi giuridiche e fatta salva la proprietà dei dati in capo agli Stati membri;
- b) ***fornendo*** servizi di sorveglianza e di comunicazione ***mediante*** tecnologie ***avanzate, comprese*** infrastrutture ***terrestri e spaziali*** e ■ sensori ***montati su qualsiasi tipo di piattaforma*** ■ ;
- c) ***potenziando le*** capacità mediante l'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche ■ , ***nonché provvedendo alla formazione e allo scambio di personale;***

c bis) migliorando lo scambio di informazioni e la cooperazione in materia di funzioni di guardia costiera, ivi compreso analizzando le sfide operative e i rischi emergenti nel settore marittimo;

d) la condivisione delle capacità *mediante* la pianificazione e l'esecuzione di operazioni multifunzionali e la condivisione di risorse e altre capacità *nella misura in cui queste siano coordinate dalle agenzie e con l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri interessati.*

2. Le modalità secondo le quali l'Agenzia europea di controllo della pesca coopera per le funzioni di guardia costiera con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e l'Agenzia europea per la sicurezza marittima sono determinate in un accordo di lavoro, nel rispetto *dei rispettivi mandati e delle regole finanziarie applicabili alle agenzie. Tali accordi sono approvati dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dai consigli di amministrazione dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima e dell'Agenzia europea di controllo della pesca.*

3. La Commissione, *in stretta collaborazione con gli Stati membri, con l'Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera, con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima e con l'Agenzia europea per il controllo della pesca, mette a disposizione* un manuale pratico sulla cooperazione europea nelle funzioni di guardia costiera, contenente orientamenti, raccomandazioni e migliori pratiche per lo scambio di informazioni **■**. *La Commissione adotta il manuale sotto forma di raccomandazione."*

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente

Il presidente